



Decreto Dirigenziale n. 149 del 30/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO IN CASANDRINO ALLA VIA MARINARO,76 DELLA SOCIETA' "NEW DOPFER S.R.L. DI FERAZZOLI FLAVIO" PER L'ATTIVITA' DI TACCHIFICIO , ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 DEL D.LGS 152/2006

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la società "New Dopfer S.r.l. di Ferazzoli Flavio", con sede legale nel Comune di Pozzuoli alla via Campi Flegrei,52 ed operativa in Casandrino alla via Marinaro,76 ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. lgs. n. 152/2006, per l'attività di Tacchificio, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come *"Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500kg." con utilizzo di 290 kg/g totali di materie prime.*
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 15/05/08 con prot. n. 418365, integrata in data 19/11/10 con prot.928311 ai sensi della parte V del D.lgs 152/06, e' stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative,

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 01/12/10 e conclusa il 18/03/2010 i cui verbali si richiamano :
 - a.1 l' A.S.L. NA 2 Nord ex 3 ha espresso parere favorevole igienico-sanitario
 - a.2 che l'amministrazione procedente in assenza dell'ARPAC esaminato il progetto ha rilevato che il sistema di abbattimento adottato è idoneo per come dimensionato al contenimento dei cov, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi ogni sei mesi e l'autocontrollo delle emissioni con cadenza annuale
 - a.3 che il Comune di Calandrino con prot.2798 del 18/03/2010 ha trasmesso parere favorevole, prot.2651 per la conformità urbanistica e la destinazione d'uso dell'immobile ove si svolge l'attività;
- a. 4 ai sensi dell' art. 14 quater, comma 7 L.241/90 si considerano acquisiti gli assensi della Provincia e dell'ARPAC

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC con nota prot.17257 del 12/05/11, acquisita agli atti del settore prot.387617 del 17/05/2011,ha espresso parere favorevole in quanto l'impianto di abbattimento (filtro a carboni attivi) è idoneo, prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi almeno ogni sessanta giorni lavorativi, le misure ed analisi delle emissioni da effettuarsi con cadenza almeno annuale, la definizione di un piano di manutenzione dell'impianto al fine di garantire la migliore efficienza dello stesso, e predisporre il camino di prese di campionamento per i successivi controlli.

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza TAR Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 comma 2. del D.lgs. 152/2006, conformemente alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, lo stabilimento sito in Calandrino alla via Marinaro, 76 della società "New Dopfer S.r.l." alle emissioni in atmosfera, per l'attività di **Tacchificio** ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come **"Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500kg. "con utilizzo di kg 290 /g.**

Visti

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- a. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- b. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell' A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, lo stabilimento sito in Calandrino alla via Marinaro, 76 della società " New Dopfer S.r.l.."alle emissioni in atmosfera - per l'attività di **Tacchificio** ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come **"Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500kg."con utilizzo di kg/g290** , così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONI	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	Portata mc/h	Flusso di massa g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	MATERIE PLASTICHE	COV DI III CLASSE	1,7	11650	19,8	FILTRI N.D'APE- A SACCO E CARBONI ATTIVI

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;

- 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza predisponendo un piano di manutenzione e i carboni attivi devono essere sostituiti almeno ogni sessanta giorni lavorativi ;
- 2.6 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri e predisporre delle prese di campionamento per i successivi controlli;
- 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare: comunicare agli enti di cui alla lettera d) la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima; effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte; trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare: comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale; richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla società " New Dopfer S.r.l. ",
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord ex 3 e all' ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC

dr.ssa Lucia Pagnozzi